



COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

Determina SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA

Determina n. 4 del 22/11/2016

Pubblicata il 22/11/2016 al n. 462 del Registro Generale

Oggetto:

DETERMINA N° 334 DEL 06/09/2016. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 13245 del 12/10/2016, con cui si attribuisce alla Dott.ssa Massimina De Filippis la responsabilità del IV° Settore "Socio assistenziale, culturale e scolastico";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 28/04/2016, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, avente per oggetto "Approvazione Bilancio annuale 2016 e Pluriennale 2016/2018 – Relazione Tecnica e Allegati;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 19/06/2016, adottata con i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Assegnazione Piano esecutivo di gestione Anno 2016";

Richiamata la precedente Determina n° 334 del 06/9/2016, con la quale il Responsabile del Servizio ha approvato lo Schema del bando di gara e capitolato per l'affidamento, in concessione, dell'asilo nido comunale;

Considerato che si è reso necessario procedere a modifiche ed integrazioni del precedente bando di gara e relativo capitolato, aggiornandolo nell'importo e puntualizzando ulteriori clausole, oltre a procedere ad allegare il disciplinare di gara;

Ritenuto, per quanto sopra, allegare il nuovo bando, il testo del capitolato d'appalto ed il disciplinare del servizio di cui trattasi;

RITENUTO di attivare tutte le procedure finalizzate all'affidamento del servizio;

VISTI lo schema di bando di gara, il capitolato d'appalto ed il Disciplinare, tutti allegati alla presente;

RICHIAMATO l'art. 38 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che i Comuni non capoluogo di Provincia provvedono all'acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso le Centrali di Committenza;

CONSIDERATO:

che il Comune di Itri ha aderito alla Centrale di Committenza tra il Comune di Terracina ed il Comune di Itri ;

-che la Convenzione stabilisce che spetta al Rup del Comune l'approvazione degli atti di gara, mentre spetta al responsabile della Centrale unica di Committenza l'indizione della procedura di gara ;

Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

DETERMINA

- Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare il nuovo schema di Bando di Gara per l'affidamento, in concessione, del servizio di asilo nido comunale, il Capitolato ed il Disciplinare, allegati alla presente;

- Di trasmettere la presente determinazione, con i relativi allegati, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, istituita presso il Comune di Terracina per l'indizione della procedura in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Massimina De Filippis

COMUNE DI ITRI

(Provincia di Latina)

Ufficio Servizi Sociali

CAPITOLATO DI APPALTO

PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il Mondo dei piccoli

CAPO I – OGGETTO – DURATA – VALORE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Parziale gestione del Servizio di Asilo Nido comunale, da affidare mediante gara con procedura aperta art. 64 del d.lgs. n. 50/2016).

Art. 2

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata dal 1° Gennaio 2017 al 31 Luglio 2018 (il periodo si intende per 18 mesi di attività più un mese di chiusura).

Art. 3

Prezzo complessivo presunto dell'appalto per detto periodo Euro 192.683,20 oltre Iva, se ed in quanto dovuta.

Art. 4

Divieto di subappalto

È fatto esplicito divieto al soggetto affidatario di cedere in tutto o in parte il Servizio a qualsiasi altra persona o operatore economico, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, che potrà apporre un rifiuto senza essere tenuto ad indicare i motivi.

CAPO II- SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5

Locali e numero bambini

Il servizio sarà gestito presso la struttura comunale ubicata in Via Raino – ITRI, per un numero massimo di 42 bambini.

Art. 6

Destinatari

Il servizio di Asilo Nido si rivolge alle famiglie con minori che hanno 12 mesi e che non hanno compiuto il 3° anno di età,

Per l'ammissione al nido verrà annualmente compilata apposita graduatoria, utilizzando criteri prefissati.

Art. 7

Finalità

Il servizio persegue le seguenti finalità:

1. offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali; consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extra familiare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
2. offrire al bambino la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà che lo circonda;
3. verificare e migliorare costantemente la situazione in cui si opera, in stretto contatto con le famiglie e gli altri Servizi educativi, in particolare con il Servizio Materno-Infantile della ASL, per garantire una "preventiva assistenza sanitaria e psicopedagogica";
4. favorire l'accesso e la permanenza della donna e dell'uomo al lavoro, per garantire tale diritto costituzionale ed un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale.
5. Facilitare la permanenza e l'ingresso, specie delle donne, nel mondo del lavoro promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

Art. 8

Orario

Il servizio oggetto dell'appalto è attivo per tutti i giorni feriali di norma dal lunedì al venerdì , fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dall'Amministrazione comunale, con l'esclusione delle festività sia civili, che religiose, con un orario di funzionamento compreso tra le 7,30 e le 17,00.

CAPO III - ONERI INERENTI L'AFFIDAMENTO

Art. 9

Struttura

Gli oneri della manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione comunale così come le spese correnti di funzionamento (utenze acqua, energia elettrica e gas).

L'impresa appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice:

- la dotazione di presidi didattici ed educativi;
- il materiale ludico,.

Art. 10

Servizio mensa

Il servizio mensa, attraverso la fornitura del pasto quotidiano nel rispetto delle norme igienico sanitarie che riguardano il servizio, è fornito dal Comune attraverso il proprio centro di cottura che, sulla base di comprovate esigenze sanitarie, provvederà ad eventuali diete particolari secondo specifiche richieste;

Art. 11

Personale

L'Impresa deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del Servizio Asilo Nido possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale.

Nella gestione del servizio l'impresa deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalla normativa vigente L.R. n. 59/80.

L'espletamento del Servizio di che trattasi dovrà essere assicurato tramite l'impiego delle seguenti figure professionali:

- a) educatori
- b) ausiliari

Il titolo di studio richiesto per il personale educativo, ai sensi della normativa regionale in materia, deve essere uno dei seguenti:

- a. Assistente all'infanzia;
- b. Maestre d'asilo
- c. Vigiliatore d'Infanzia
- d. Puericultrice
- e. Maturità professionale di assistente di comunità infantile
- f. Abilitazione magistrale
- g. Maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

L'espletamento del servizio ausiliario dovrà essere assicurato tramite l'impiego di personale qualificato in base alla normativa vigente;

L'appaltatore si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà presentare il piano dell'articolazione dei turni di lavoro del personale in relazione al progetto educativo proposto, precisando che comunque dovrà essere sempre assicurata in Asilo la presenza di almeno 2 operatori in caso di presenza contemporanea di oltre 7 bambini.

La presenza del personale nell'Asilo Nido dovrà essere sempre mantenuto al completo in base a quanto sopra specificato.

Nella programmazione del lavoro, vanno considerati gli impegni inerenti la gestione sociale (comitato di gestione, gruppo educativo, ecc.).

L'appaltatore garantirà la continuità del servizio, anche in caso di assenza di un operatore, provvedendo alla sostituzione con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica e sarà preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio per la preventiva autorizzazione.

Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

In ogni caso, qualora l'impresa, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio è tenuta ad informare il Responsabile del Servizio con assoluta urgenza e, comunque, a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato, fatta salva l'applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle sanzioni di cui all'art. 22 del presente capitolato.

L'impresa dovrà impiegare nei servizi personale di fiducia, che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal capitolato e le disposizioni impartite, osservare il segreto professionale e rispettare l'orario di lavoro concordato.

L'impresa dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che in base a contestazione motivata e per iscritto del Responsabile del Servizio, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilità personale e professionale.

Il personale dovrà essere fisicamente valido, con idoneità specifica per le mansioni da svolgere e, se richiesto, fornito di cartellino di riconoscimento.

L'impresa, inoltre, dovrà garantire, mediante idonea figura, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli Uffici comunali preposti. Tale figura, che potrà anche essere un educatore, dovrà essere reperibile durante le ore di lavoro dagli Uffici comunali e sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio dovrà produrre copia dell'idoneità sanitaria del personale che sarà impiegato.

Art. 12

Coordinatore organizzativo

Il Coordinatore organizzativo dell'Asilo Nido, pur svolgendo eventualmente le normali mansioni di educatore, in stretta collaborazione con l'intero gruppo educativo ed il personale amministrativo dell'Ente gestore:

- assicura l'organizzazione dei turni di lavoro, nel rispetto di quanto proposto in sede di gara; garantisce in caso di assenza le sostituzioni di personale con eventuali figure supplenti di pari qualifica;
- provvede alla tenuta del registro delle presenze del personale e della frequenza dei bambini;
- controlla l'ottemperanza degli obblighi sanitari (vaccinazioni, esami di laboratorio preventivi all'ammissione al servizio);
- informa l'Autorità sanitaria competente ed il Comune ogni eventuale sospetto di malattia infettiva;
- custodisce i sussidi ludico/didattici;
- segnala all'Ufficio comunale competente eventuali problemi inerenti il servizio, la struttura, e/o la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- provvede a consegnare ai genitori utenti mensilmente il bollettino di ccp per il versamento della retta e a ritirare e a consegnare successivamente all'Ufficio comunale competente, l'attestazione di avvenuto pagamento.

Inoltre cura tutti rapporti con l'utenza e con l'Amministrazione comunale connessi al miglior espletamento del servizio.

Art. 13

Obblighi dell'appaltatore in materia di trattamento del personale

L'appaltatore è tenuto ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro dipendente subordinato, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d'opera.

Con il personale addetto l'appaltatore deve instaurare rapporto di lavoro dipendente ed assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti.

L'appaltatore, in particolare, a pena di decadenza dal contratto, dovrà:

1. iscrivere i propri dipendenti agli enti o istituti previdenziali ed assistenziali, per i quali l'iscrizione è prevista obbligatoriamente dalle norme vigenti.
2. corrispondere il trattamento economico previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Art. 14

Adempimenti preliminari

L'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli operatori che saranno impiegati nel servizio come titolari, specificando per ciascuno, luogo, data di nascita, indirizzo oltre alle qualifiche professionali e le esperienze maturate.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione ovvero attestata da autocertificazione resa nei modi e forme di legge dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi prima dell'avvio del servizio.

L'aggiudicatario dovrà inoltre predisporre un apposito fascicolo nominativo per ciascun operatore, da accreditare presso il Comune contenente la seguente documentazione:

- copia documento di identità personale;
- fotocopia autenticata titolo di studio;
- qualifica e profilo professionale,
- certificato di sana e robusta costituzione e di idoneità specifica per le mansioni da svolgere;
- curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali, di servizio e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;

L'elenco del personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione. L'aggiudicatario dovrà produrre, altresì, elenco nominativo del personale da impiegare per le sostituzioni unitamente ai loro curricula formativi e professionali.

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, il nominativo ed il curriculum professionale del coordinatore.

Art. 15

Formazione e aggiornamento

L'aggiudicatario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.

Art. 16

Responsabilità dell'aggiudicatario

A. Sicurezza sul lavoro

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative.

È tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08. L'aggiudicatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione attraverso la presentazione, in sede di assegnazione, del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza e del piano informativo e formativo del personale impiegato in via generale dall'impresa e che saranno successivamente adeguati ai servizi oggetto dell'appalto, entro due mesi dall'avvio del servizio.

B. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro

L'aggiudicatario risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Si impegna a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi .

I bambini che usufruiscono del servizio, inoltre, dovranno essere coperti, a spese dell'appaltatore, da assicurazione contro eventuali infortuni.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere prodotte all'Ufficio comunale competente entro l'inizio del servizio

C. Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal d.lgs n. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso nell'esercizio dell'appalto.

Art. 17

Programmazione tecnico/pedagogica

L'appaltatore predispone una proposta di programmazione annuale. In detta programmazione dovrà essere indicata con chiarezza obiettivi, tempi di realizzazione, metodologie, strumenti e materiale, personale coinvolto. La programmazione deve prevedere:

- programma per l'inserimento dei bambini al nido;
- articolazione dell'anno con individuazione e caratterizzazione dei momenti "forti"
- modalità e proposte concrete espressamente articolate per l'armonico sviluppo del bambino sul piano motorio, ludico, espressivo, ecc.;
- articolazione della giornata al nido dove si cureranno attività di gioco, spontaneo e guidato, strategie educative, stimoli, interventi volti a consentire occasioni per osservare, fare esperienza, scoprire significati e intrecciare relazioni interpersonali.
- organizzazione e qualificazione dei momenti del cambio, del pasto, del sonno.
- programma per curare e valorizzare i rapporti con i genitori e con le famiglie
- programma per la documentazione, l'analisi e la verifica delle esperienze.

Art. 18

Scioperi

In caso di sciopero del personale dipendente, l'impresa appaltatrice è tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva, nonché assicurare in ogni caso i servizi essenziali.

Art. 19

Infortuni e danni

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

Art. 20

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avviene a rate mensili posticipate, tenuto conto dei giorni di effettiva apertura dell'Asilo Nido. Prima del pagamento il Comune controlla la regolarità della prestazione e la conformità della stessa a quanto disposto dal Capitolato.

La liquidazione della fattura avviene entro 60 giorni dal ricevimento, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Considerata la particolare natura del servizio, allo scopo di evitare contenziosi con il personale dipendente, fatte salve le leggi vigenti, il gestore si impegna a corrispondere agli operatori la retribuzione mensile entro e non oltre 30 gg dalla maturazione del credito dello stesso operatore, indipendentemente dalla liquidazione della fattura da parte dell'Ente.

CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 21

Controlli

Il Comune di Itri esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l'Ufficio Servizi Sociali, effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all'efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standards di qualità del servizio, avvalendosi anche di esperti del settore.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di attenersi a quanto presentato in sede di gara in ordine a:

- organizzazione del personale;
- organizzazione tecnico/pedagogica del servizio;

Dovrà comunicare all'Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente apportare al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio.

Le modifiche potranno essere apportate solo dopo approvazione scritta dell'amministrazione.

A dicembre e ad aprile l'aggiudicatario farà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali – Asili Nido una relazione scritta sullo svolgimento del servizio, in cui andrà specificato:

- l'andamento della frequenza dei bambini, con eventuali osservazioni e/o segnalazioni;
- le attività svolte debitamente documentate;
- tempi e modalità utilizzati per l'attività di formazione e aggiornamento del personale;
- esperienze di gestione sociale;
- eventuali problematiche emerse;
- segnalazioni e proposte;

Nel mese di luglio l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione complessiva riferita all'intero anno.

Art. 22

Sanzioni

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni impartite dall'Ufficio servizi Sociali comunale, sarà applicata una penale da € 200,00 a € 1.000,00, secondo la gravità dell'inadempimento.

Il Comune invierà comunicazione formale in merito alle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'amministrazione comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse.

L'importo della penale sarà dedotta dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza.

Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligazioni per la quale si sarà reso inadempiente.

Art. 23

Risoluzione del contratto

In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà alla risoluzione del contratto, salvo ed impregiudicati eventuali danni.

In particolare sono considerate violazioni gravi:

- non attuazione del progetto presentato in sede di gara anche per quanto riguarda i mezzi e attrezzature messi a disposizione del servizio;
- superamento di n. 3 penali in un anno solare;
- accertata inadempienza dell'aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo e di sicurezza del personale dipendente;
- fallimento dell'aggiudicatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- cessione del contratto a terzi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incorporamento della cauzione.

Art. 24

Osservanza di leggi e regolamenti

Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra appaltatore e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.

L'appaltatore, infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme vigenti.

Art. 25

Spese

Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, comprese tutte le spese di stipula e di registrazione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 26

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato sono demandate alla decisione del tribunale di Cassino.

Art. 27

Rinvio

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce *lex specialis*, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.



Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732224 Fax +39.0771.721108

<http://www.comune.itri.lt.it>

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI"

IMPORTO: € 192.683,20

CIG: 6871012A77

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto.....
2.2.	Qualificazione dei Servizi
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Documentazione amministrativa preliminare
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
4.	CAPO 4 - OFFERTA
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Apertura della gara
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione.....
6.3.	Ammissione degli offerenti
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Aggiudicazione provvisoria
7.4.	Comprova dei requisiti
7.5.	Aggiudicazione definitiva
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni.....
10.3.	Riserva di aggiudicazione

**PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Itri		Ufficio	Servizi Sociali		
Indirizzo	Piazza Umberto I					
CAP	04020	Località	Itri		Provincia	LT

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio,, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.itri.lt.it>;

- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) **il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo ed un recapito (telefono, mail, PEC) dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».**;

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 192.683,20
di cui:

1)	€ 192.683,20	Servizi, soggetti a ribasso
----	--------------	-----------------------------

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in mesi: 19 decorrenti dalla data di consegna, risultante dal relativo verbale (il periodo si intende per 18 mesi di attività più un mese di chiusura)

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e i documenti diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui al **punto III.2.1)** e al **punto III.2.3) del bando di gara**, e diversi altresì dall'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1 e dall'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del d.lgs 50/2016):

a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs 50/2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del

- codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
- b) impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o se l'impegno è riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- b.3) **A pena di esclusione:**
- i. **la firma del "Garante" allo schema di Garanzia fideiussoria deve essere autenticata in calce da Pubblico Ufficiale, il quale, oltre all'autenticità della firma, deve attestare, la qualità e i poteri del firmatario;**
- ii. **in luogo dell'autentica notarile di cui sopra, deve essere prodotta, in allegato alla cauzione provvisoria, una dichiarazione dell'Agente che sottoscrive la cauzione, accompagnata, ai sensi del D.P.R. n° 445/00, da copia di un documento di riconoscimento dello stesso, con la quale, egli attesta inequivocabilmente la propria qualità ed i propri poteri.**
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
- c.1) non applicabile
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
 - il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 20,00 (venti/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
- CIG 6871012A77**
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei

Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:

- a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
 - a.1) dichiarazione, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compresi gli elaborati economici, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- b) dichiarazione, necessaria per gli adempimenti di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
 - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
 - b.4) l'indirizzo di posta elettronica;
- c) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - c.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - c.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - c.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- d) dichiarazione, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dagli elaborati economici nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei SERVIZI secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; l'assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione se è apposta a corredo dell'offerta ai sensi del successivo articolo 4.2.1, lettera d).

3.1.4. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto**: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i servizi che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di

mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è esentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);

c.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;

d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
--- sono individuate quali esecutrici dei servizi;
--- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;

d.4) la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);

d.5) per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;

e) **(limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane):**

e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) non devono rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h) **(limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento):** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato alleggi:
 - l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
 - e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC;
- l) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- l-bis) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- l-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:

- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 47 e 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

1. idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità indicati all'allegato XVII, parte I, del D.Lgs. 50/2016, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 attestanti una capacità/solidità economico-finanziaria della ditta tale da poter sostenere investimenti d'importo pari a quello dell'appalto in oggetto. In caso di riunione di concorrenti, la sussistenza delle referenze bancarie è riferita all'intero raggruppamento ed al consorzio. Gli istituti bancari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare tra l'altro che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di che trattasi;
2. Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445: la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, di un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non inferiore complessivamente all'importo dell'appalto. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto come previsto dalla normativa vigente. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente siano stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti. Qualora i dati dell'ultimo bilancio non siano ancora depositati ai sensi di legge, gli stessi potranno essere autocertificati per la partecipazione alla gara; la Stazione Appaltante si riserva di richiedere copia conforme della documentazione originale a riprova di quanto autocertificato.
3. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
4. raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - 5.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di servizi e alle categorie di servizi per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - 5.2) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo;

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara

- a) Dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente l'elenco dei principali servizi prestati negli anni 2013, 2014 e 2015, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, eseguiti per conto di committenti pubblici. Nella dichiarazione l'operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati:
 - a1) denominazione esatta del committente;
 - a2) sede ed indirizzo del committente;
 - a3) bacino di utenza/popolazione amministrata complessiva nel triennio;

a4) data di stipula del contratto/i;

a5) decorrenza e scadenza del contratto/i.

Nella dichiarazione di che trattasi l'operatore economico concorrente dovrà autocertificare, inoltre, a **pena di esclusione dalla gara**, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i regolarmente e con buon esito. Si rammenta che **per l'ammissione alla gara** è prescritto che dall'elenco debba risultare che l'operatore economico concorrente nel periodo di riferimento 2013, 2014 e 2015 rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto.

In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di che trattasi deve essere posseduto e documentato almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall'impresa consorziata. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti, sarà acquisita la relativa attestazione rilasciata dal committente ed in proporzione da ciascuna impresa Ati alle percentuali previste dalla normativa vigente.

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente:

d1) l'impegno ad assumere prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, idoneo personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016::

h.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso dei requisiti in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di servizi per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

h.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto h.1), e la relativa misura del requisito:

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

h.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

3.2.4. Operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia

Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

a) requisiti economico-finanziari:

--- almeno una referenza bancaria;

--- una cifra di affari in servizi, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata, con servizi svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo della qualificazione richiesta in ciascuna delle categorie per le quali concorre;

--- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

b) requisiti tecnico-organizzativi:

--- presenza di idonea direzione tecnica secondo ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- avvenuta esecuzione di servizi di importo complessivo non inferiore al 90% (novanta per cento) dell'importo della qualificazione richiesta in relazione ai servizi che intende assumere;

--- avvenuta esecuzione di un singolo servizio di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo di qualificazione richiesta, oppure di due servizi, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) del predetto importo, oppure di

tre servizi, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) dello stesso importo di qualificazione richiesta;

--- gli importi dei servizi eseguiti sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;

c) restano fermi l'obbligo di possesso dei requisiti e gli adempimenti di cui all'articolo 3.2.3, lettera c).

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica (Peso 40)

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

Con l'offerta tecnica dovrà necessariamente essere presentato il PROGETTO GESTIONALE completo e dettagliato, in originale e in lingua italiana, dei servizi offerti.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica **dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su supporto informatico** e firmata dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società.

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione, nonché del Consorzio stesso.

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

a) Nella valutazione dell'offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI (MAX PUNTI 40)			
Documento	P max	Criteri	P max
1) PROGETTO COMPLESSIVO	20	Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici nonché delle strategie per raggiungimento degli stessi	12
		Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare	6
		Indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio	2
2) PROGETTO OPERATIVO	20	Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio, modalità di reclutamento e strategie per il contenimento del turn-over	10
		Modalità di collaborazione e di coinvolgimento con le famiglie	2
		Attività di formazione e qualificazione professionale del personale addetto al servizio	2
		Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative e/o aggiuntive a quelle richieste	6
3) OFFERTA PREZZO	60	Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta relativo alla Gestione del servizio	60

Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente dal Progetto Tecnico Gestionale e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI (MAX PUNTI 40)				
Documento	P max	Criteri	P max	Modalità di presentazione
1) PROGETTO COMPLESSIVO	20	Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici nonché delle strategie per raggiungimento degli stessi	12	Una relazione descrittiva costituita da 16 (sedici) cartelle che illustrino le proposte migliorative opportunamente separate per i vari sub-criteri
		Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare	6	
		Indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio	2	
2) PROGETTO OPERATIVO	20	Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio, modalità di reclutamento e strategie per il contenimento del turn-over	10	Una relazione descrittiva costituita da 20 (venti) cartelle che illustrino le proposte migliorative opportunamente separate per i vari sub-criteri
		Modalità di collaborazione e di coinvolgimento con le famiglie	2	
		Attività di formazione e qualificazione professionale del personale addetto al servizio	2	
		Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative e/o aggiuntive a quelle richieste	6	

b) l'Offerta tecnica, può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara oltre a miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i limiti e condizioni individuati nel Capitolato Speciale d'appalto.

c) note in merito alle formalità della documentazione:

c.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; il numero di cartelle e di elaborati di cui alla lettera b), costituisce raccomandazione; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;

c.2) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente

- costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;
- d) non sono ammesse a valutazione le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- d.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - d.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - d.4) sono in contrasto con la normativa applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - d.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, o con altri vincoli inderogabili;
- e) l'**Offerta Tecnica** non può:
- e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- g) Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente, siano valutate dalla commissione giudicatrice non migliorative (allorché conformi ai requisiti minimi previsti dal capitolato) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.
- h) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

- a) Nella valutazione dell'offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

Offerta economica	
criteri vincolati	pond.
Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta relativo alla Gestione del servizio	60

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 60)

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1):

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei Servizi posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

- d) in calce all'offerta l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dagli elaborati economici nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei servizi secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera d);
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei servizi:
 - e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi di cui all'articolo 2.1, numero 1);
 - e.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei Servizi; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
 - e.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui all'articolo 2.1, numero 2);
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
 - f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), del bando di gara**, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI (MAX PUNTI 40)			
Documento	P max	Criteri	P max
1) PROGETTO COMPLESSIVO	20	Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici nonché delle strategie per raggiungimento degli stessi	12
		Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare	6
		Indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio	2
2) PROGETTO OPERATIVO	20	Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio, modalità di reclutamento e strategie per il contenimento del turn-over	10
		Modalità di collaborazione e di coinvolgimento con le famiglie	2
		Attività di formazione e qualificazione professionale del personale addetto al servizio	2
		Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative e/o aggiuntive a quelle richieste	6
3) OFFERTA PREZZO	60	Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta relativo alla Gestione del servizio	60

- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1, lettera a);
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) anche nel caso nessuna **Offerta Tecnica** ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera f), sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), del bando di gara**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito da:

Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta relativo alla Gestione del servizio

- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

- c) al rialzo percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

P_i è il rialzo dell'offerta in esame;

P_{max} è il massimo rialzo tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3), lettera c);
 - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno tre (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle

- stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
 - d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, dell'articolo 45, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica** o la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP)

ai sensi dell'articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;

- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le parti di servizio da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i servizi da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- l) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto delle quantità e dei prezzi di cui

all'articolo 3.1.3, lettera d), salvo che tale dichiarazione risulti unita all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera d).

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari all'1% (uno per cento) a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.

L'attivazione del soccorso istruttorio obbliga il concorrente che vi ha data causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la commissione giudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ne' alla

stipula del contratto, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;
- d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di cui allo stesso articolo 5.1.1 e ai successivi articoli 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli 4.1 e 4.2.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

- a) sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
 - a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
 - a.2) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l'offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.4) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui

all'articolo 3.1.3, lettera d);

- b) prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dall'articolo 6.2.4 e, in quanto compatibile, dall'articolo 6.2.5.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara.**

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.2, lettera c), con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui all'articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 48 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 32 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
 - archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei termini di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate. In particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di

- custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
 - d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
 - e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
 - f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, o tramite la stessa commissione di gara, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 6 (sei) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione

dell'offerente se questi:

- h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
- h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dall'offerente in sede di offerta;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento.
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse

qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.5 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, sia stata adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi dell'articolo 6.3.1, o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti, richiesti al precedente articolo 3.2.1;
- d) l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Comprova dei requisiti

L'operatore economico concorrente aggiudicatario in via provvisoria e quello che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara per l'ammissione alla gara, mediante la presentazione della documentazione all'uopo indicata.

7.5. Aggiudicazione definitiva

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

Ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

- 1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- 2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- 3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;

7.5.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario;
- c) fermo restando quanto previsto all'articolo 7.5.1, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, qualora necessari in seguito alle proposte di miglioramenti o di varianti previste dall'**Offerta Tecnica**, sempre che tali varianti rientrino nel perimetro di ammissibilità previsto dall'articolo 4.1;
- d) gli adempimenti di cui alla lettera c), a integrale cura e spese dell'aggiudicatario, devono tener conto dei contenuti dell'**Offerta Tecnica** dello stesso aggiudicatario; resta fermo che l'aggiudicatario deve provvedere con tempestività ad adeguare la propria **Offerta tecnica** alle eventuali prescrizioni imposte dalle diverse autorità competenti, nel corso dei procedimenti di cui alla lettera c), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso aggiudicatario; se quest'ultimo non adegua la progettazione entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto, si procede alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario;
- e) le previsioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai procedimenti e agli adempimenti di cui alle lettere c) e d).

7.5.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dal medesimo decreto legislativo.
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa cauzione provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni;

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi degli articoli 7.5.1 e 7.5.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo

99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio del servizio, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- b) l'aggiudicatario è obbligato:
- b.1) ad una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli

- articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) -----
- h) La stazione appaltante, nel caso di revoca dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera "d", potrà provvedere allo scorrimento della graduatoria come per legge.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti e/o aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applica l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80 e 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
- 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
- 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
- 5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili);
- 6) requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 di cui al punto sub. 6.c), con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell'importo dei servizi per i quali si qualifica;
- 7) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 8) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c) e lettera d);
- 9) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera e);
- 10) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
- 11) dichiarazione di responsabilità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 12) indicazione dei recapiti, ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 52 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
- 13) indicazione per l'acquisizione d'ufficio del DURC.

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 83; può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;

- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», «E», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 83;
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 9) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti oggetto di avvalimento, e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico ausiliario.

9.2.5. Modello «E»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico cooptato:

Per l'operatore economico cooptato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico cooptato.

9.2.6. Modello «R»: riepilogo (facoltativo) delle quote di partecipazione al raggruppamento:

Modello a compilazione facoltativa per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale); la compilazione è comunque opportuna per riepilogare la composizione delle quote e dei servizi relativi a ciascun operatore economico. Il modello deve essere omesso in assenza di categorie scorporabili oppure in caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale puro (ovvero dove per ogni categoria prevista dal bando è prevista una sola impresa).

9.2.7. Modello «S»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico subappaltatore:

Per l'operatore economico indicato come subappaltatore al numero 7) del modello «A», per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dall'operatore economico o dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario che partecipa alla gara. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico subappaltatore.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D», «E», «S»:

- a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
- l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 83, sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati ai numeri 1) e 6) del modello;
 - l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 83, oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
- b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 83, deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;
- c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 83, per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
 - singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste

dalla stessa norma;

- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 83.

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al numero 8) del modello deve:
- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
 - indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
 - indicare le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale;
 - indicare la quota di partecipazione in orizzontale e le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di partecipazione in verticale, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo misto; nello stesso caso è facoltà dell'operatore mandatario capogruppo di compilare il modello «R» riepilogativo della partecipazione;
 - l'operatore economico mandante non deve indicare il subappalto; tale indicazione è riservata al mandatario capogruppo;
- c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al numero 9) del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
- d) in caso di avvalimento: al numero 6), punto sub. 6.b), del modello deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D».

9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di servizio, **non è obbligatoria** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti di gara da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare di gara di gara, alle seguenti condizioni:

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 10 (dieci) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail):
- al il Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera q), del bando di gara**;

- al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- f) l'intera documentazione di gara è disponibile, nel luogo, con le modalità e nei termini di cui alle lettere a), b) e c), in forma gratuita, fermo restando che il richiedente deve presentarsi con un supporto informatico compatibile USB, con memoria libera di almeno 100 megabytes.

9.4.4. Modello per Offerta economica

Il modello per l'offerta economica di cui all'articolo 4.2.1, lettera a) è a disposizione degli offerenti unitamente ai modelli di cui all'articolo 9.2.1.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Latina, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il RUP nella persona del sig. _____;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) il Capitolato speciale d'appalto;
- d) la documentazione di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto e al presente disciplinare di gara;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Lì, 24 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegati: modelli per la partecipazione:

- A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;
 - B - Dichiarazioni individuali soggettive art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
 - B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
 - C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;
 - D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;
 - E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;
 - R - Riepilogo (facoltativo) delle quote di partecipazione al raggruppamento;
 - S - Dichiarazione cumulativa del subappaltatore necessario;
- Modello di Offerta Economica.



Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 - 04020 Itri (Lt) - Tel. +39.0771.732224 Fax +39.0771.721108
<http://www.comune.itri.lt.it>

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI"

CUP:C19D16000560006

CIG: 6871012A77

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:	Comune di Itri				
Indirizzo postale:	Piazza Umberto I				
Città:	Itri	CAP:	04020	Paese:	Italia
Punti di contatto:	Ufficio Servizi Sociali	Telefono	+ 390 0771 732 221		
All'attenzione di:	Dott.ssa Massimina De Filippis	Telefono:	+ 390 0771 732 215		
PEC:	comune.itri@postecert.it	Fax:	+ 390 0771 721 108		
Indirizzi internet:	Amministrazione aggiudicatrice:	http://www.comune.itri.lt.it			
	Profilo di committente:	http://www.comune.itri.lt.it/bandi_concorsi/bandi_concorsi_action.php?ACTION=uno			
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati					
Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati					
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati					

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (SERVIZI)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI".

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

Luogo principale dei lavori: Comune di Itri

Codice NUTS: ITE44

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico SI	
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la gestione del nido comunale " Il Mondo dei Piccoli" sito in Itri, Via 8 marzo snc con ricettività pari a 42 posti, che l'Impresa realizzerà con propria organizzazione previa fornitura di una unità di educatrice e una unità di ausiliaria a tempo pieno da parte del Comune di Itri, secondo quanto definito dal Capitolato Speciale d'appalto.	
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)	
Oggetto principale	80110000-8
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO	
II.1.8) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: NO	
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI <i>(offerte migliorative purché rispettose delle prescrizioni e prestazioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)		
1)	€ 192.683,20 + Iva	Servizi,
Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.		
(II.2.2) Opzioni: SI L'Amministrazione si riserva facoltà di integrare o scorporare parte dei servizi sulla base delle esigenze operative e di eventi eccezionali		
(II.2.3) L'appalto è soggetto a rinnovo: NO		

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi:	18 decorrenti dalla data di consegna, risultante dal relativo verbale. (il periodo si intende per 18 mesi di attività più un mese di chiusura)
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

- per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro € 3.853,66 (2% dell'importo dell'appalto), ex art. 93 del d.lgs 50/2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
- aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 08.04.2016 mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- c) L'Appaltatore dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo non inferiore al 10% dell'importo dei servizi, conforme allo schema 2.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, che tenga escluse solo le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio e comunque per tutta la durata del servizio.

Importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva, ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio Comunale. Il pagamento del canone dovuto per l'esecuzione del servizio avverrà a mezzo mandato della Ragioneria Comunale, sulla base delle fatture emesse mensilmente dall'impresa aggiudicataria nei termini previsti di legge nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 16, 17 e 18, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: sì no

- a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integrante del contratto;
- b) L'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è soggetta alle condizioni particolari precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) le penali ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Possono partecipare alla procedura aperta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che, entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione offerte, siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale stabiliti dalla vigente normativa in materia, per eseguire i servizi in questione con la documentazione indicata nel Disciplinare di Gara.

A titolo indicativo e non esaustivo si richiede:

- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- 2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai comma 5 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
 - a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
 - b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui rispettivamente all'art. 6 o all'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;
 - d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
 - e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 del 1999;

m) sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;

o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'art. 38, comma 5;

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

In riferimento all' articolo 80 del D.Lgs. 50/16:

ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti I, II e III, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi del disposto dell' articolo 80 del D.Lgs. 50/16, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 5 dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/16, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, nel presente bando di gara, nella misura dell'1% (dell'uno per cento) del valore della gara, e comunque non superiore a € 5.000,00 ai sensi del c.9 art. 83 D.Lgs. 50/2016.

Qualora si verificasse tale evenienza è assegnato al concorrente un termine, di dieci giorni, perché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di dieci giorni indicato il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell'anno precedente;

4) assenza di partecipazione plurima;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

1. idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità indicati all'allegato XVII, parte I, del D.Lgs. 50/2016, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 attestanti una capacità/solidità economico-finanziaria della ditta tale da poter sostenere investimenti d'importo pari a quello dell'appalto in oggetto. In caso di riunione di concorrenti, la sussistenza delle referenze bancarie è riferita all'intero raggruppamento ed al consorzio. Gli istituti bancari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare tra l'altro che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di che trattasi;

di possedere un'adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 - 2014) non inferiore al valore dell'appalto. In caso di RTI il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto in misura prevalente dal soggetto indicato come mandatario. Fermo restando che il raggruppamento, nel suo insieme, deve possedere il 100% del requisito per la partecipazione. Tale prescrizione si applica per analogia ai Consorzi.

Di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del servizio asilo nido oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate in sede d'offerta;

Di avere svolto nel triennio 2013 -2014 -2015, servizi educativi, identici a quelli oggetto di gara, presso asili nido, pubblici e/o privati, in gestione diretta o in concessione o in appalto di servizi, per almeno otto mesi consecutivi, eseguiti a regola d'arte e con buon esito;

III.2.3) Capacità tecnica

a) Dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente l'elenco dei principali servizi prestati negli anni 2013, 2014 e 2015, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, eseguiti per conto di committenti pubblici. Nella dichiarazione l'operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati:

- a1) denominazione esatta del committente;
- a2) sede ed indirizzo del committente;
- a3) bacino di utenza/popolazione amministrata complessiva nel triennio;
- a4) data di stipula del contratto/i;
- a5) decorrenza e scadenza del contratto/i.

Nella dichiarazione di che trattasi l'operatore economico concorrente dovrà autocertificare, inoltre, **a pena di esclusione dalla gara**, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i regolarmente e con buon esito.

Si rammenta che **per l'ammissione alla gara** è prescritto che dall'elenco debba risultare che l'operatore economico concorrente nel periodo di riferimento 2013, 2014 e 2015, abbia svolto servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, per un periodo **pari almeno otto mesi consecutivi**.

In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di che trattasi deve essere posseduto e documentato almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall'impresa consorziata. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti, sarà acquisita la relativa attestazione rilasciata dal committente ed in proporzione da

ciascuna impresa ATI non inferiore al 20%.

b) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

III.2.4) Appalti riservati:

sì no

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016

IV.2) Criteri di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, determinata dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 **sulla base del Progetto proposto in sede di gara**, sulla base delle indicazioni fornite nel capitolato speciale d'appalto e tenendo conto dei criteri e sub-criteri, meglio specificati di seguito:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI (MAX PUNTI 40)			
Documento	P max	Criteri	P max
1) PROGETTO COMPLESSIVO	20	Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici nonché delle strategie per raggiungimento degli stessi	10
		Descrizione delle metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare	6
		Indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio	2
		Conoscenza del territorio con particolare riferimento al contesto socio/economico	2
2) PROGETTO OPERATIVO	20	Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio, modalità di reclutamento e strategie per il contenimento del turn-over	10
		Modalità di collaborazione e di coinvolgimento con le famiglie	2
		Attività di formazione e qualificazione professionale del personale addetto al servizio	2
		Arricchimento dell'offerta in termini di attività migliorative e/o aggiuntive a quelle richieste	6
3) OFFERTA PREZZO	60	Ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta relativo alla Gestione del servizio	60

Con l'offerta tecnica dovrà necessariamente essere presentato il PROGETTO GESTIONALE con accurata descrizione degli interventi volti a migliorare l'efficienza del servizio e degli ulteriori servizi oggetto dell'appalto; il progetto deve essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società.

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione, nonché del Consorzio stesso.

N.B.: L'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione economica, pena l'esclusione dalla gara. N.B.: Eventuali elaborati di analisi economica (computi, il quadro economico nonché il piano economico finanziario, ecc.), qualora allegati all'offerta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, nella "BUSTA C" Offerta economica".

b.3) tutto quanto richiesto per la valutazione della offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica»;

b.4) l'offerta è rappresentata da un unico ribasso percentuale sull'importo dei servizi posto a base di gara, con obbligo di dichiarazione di presa d'atto e conoscenza;

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010. I coefficienti, per quanto riguarda gli aspetti di natura qualitativa, saranno determinati tramite la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, come indicato alla lettera a) punto 4 del richiamato allegato G;

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

f) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti;

h) ammesso avalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;

j) pagamento di euro 20,00 a favore dell'ANAC, con versamento on-line al portale <http://contributi.avcp.it> previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1), come Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015;

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato i documenti di gara, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni relative all'appalto;

l) obbligo di dichiarazione di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni;

m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando ;

n) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all'indirizzo internet di cui al punto I.1);

o) documentazione complementare reperibile presso il recapiti di cui al punto I.1).

p) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;

q) responsabile del procedimento: Dott.ssa Massimina De Filippis recapiti come al punto I.1). r) La stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell' articolo 6 bis del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente attraverso la BDNCP istituita presso la soppressa AVCP oggi ANAC. Pertanto, a tal fine, coloro che sono interessati a partecipare dovranno previamente registrarsi al sistema AVCPass ed ottenere un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

s) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, d.lgs. n. 50 del 2016;

t) ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.45 del d.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere tecnico, avvalendosi di tali requisiti di un altro soggetto. La documentazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

u) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax per le predette comunicazioni;

v) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Latina;

<p>x) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;</p> <p>y) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all'indirizzo internet: http://www.comune.itri.it</p> <p>responsabile del procedimento: Dott.ssa Massimina De Filippis</p>	
VI.4) Procedure di ricorso	
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso	
Denominazione ufficiale:	
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio, sezione di Latina	
Organismo responsabile delle procedure di mediazione	
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v).	
VI.4.2) Presentazione di ricorso	
<p><i>Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:</i></p> <p>previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:</p> <p>a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;</p> <p>b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;</p> <p>c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.</p>	
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso	
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v).	
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all'Albo	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> </div>

Il Responsabile del Servizio

Informazioni

Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni